

Procedura N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione civile

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di Tritta Giuseppe;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente ricorso;

c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012;

P.Q.M.

Fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del 28.9.2017, stanza del Presidente di sezione palazzo Candido;

- dispone la comunicazione, almeno entro 45 gg. prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di consenso ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012;
- stabilisce darsi idonea pubblicità della proposta e del decreto a mezzo del professionista;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del

debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 17.5.2017

Il Presidente delegato
dott. Giuseppe Rana



TRIBUNALE DI TRANI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



18 MAG. 2017

IL CANCELLIERE C1

dr. Antonia Iadovelli

IL CANCELLIERE

